



MOVIMENTO POLITICO "CITTÀ EUROPA" REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1.1. Il presente regolamento trova il suo riferimento primario nello Statuto, che definisce la struttura e il funzionamento complessivo del Movimento Politico "Città Europa".

1.2. Il presente regolamento disciplina le modalità di associazione e tesseramento, l'organizzazione interna del Movimento, le funzioni e le norme di funzionamento degli organi statutari. Definisce inoltre ruoli, responsabilità, incompatibilità, motivi di esclusione.

ARTICOLO 2 – MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE E TESSERAMENTO

2.1. Possono aderire al Movimento "Città Europa" le persone fisiche e le persone giuridiche che ne condividano i valori e gli obiettivi. Gli aderenti al Movimento devono avere compiuto il sedicesimo anno di età.

2.2. I soci

a) Sono soci coloro che intendono essere parte attiva del movimento: partecipano attivamente alle iniziative dell'associazione, presentano proposte, hanno diritto di voto, possono candidarsi a ruoli direttivi. Sono tenuti a versare la quota associativa annuale.

b) I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori gli associati che hanno costituito il Movimento Città Europa e ne hanno sottoscritto lo Statuto.

c) Modalità di adesione dei soci ordinari:

- L'adesione come socio ordinario avviene mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che ha il compito di valutare e approvare le domande di iscrizione: il Consiglio si riunisce entro 60 giorni e valuta ed ammette o rifiuta le richieste pervenute. L'ammissione o il rifiuto sono verbalizzate e comunicate in forma scritta; in caso di rifiuto verrà comunicata anche la motivazione.
- La richiesta di associazione deve contenere i seguenti punti:
 - sottoscrizione di riconoscimento dei principi fondamentali e di adesione allo Statuto, al Manifesto dei Valori e al Codice etico;
 - comunicazione della presenza di carichi pendenti penali/assenza di carichi pendenti penali, provvedimenti disciplinari da parte di altri partiti, conoscenze o rapporti con soggetti a rischio di infiltrazioni mafiose;
 - impegno a comunicare qualsiasi informazione in merito al punto precedente che si possa determinare successivamente all'iscrizione;
 - nel caso di richiesta di adesione da parte di associazioni, questa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da delibera del proprio organo direttivo che esprima la volontà di adesione al Movimento.

d) I diritti e doveri dei soci, come pure i motivi e le modalità di recesso e di esclusione, sono definiti dagli artt. 7 e 8 dello Statuto.

2.3. I tesserati

Sono tesserati coloro che aderiscono al Movimento senza acquisire lo status di socio: partecipano alle iniziative politiche e possono intervenire nei dibattiti pubblici per esprimere la propria opinione ma non hanno diritto di voto né possono candidarsi; versano la quota annuale di tesseramento.

ARTICOLO 3 – LE SEZIONI LOCALI

3.1. Ciascuna Sezione locale viene costituita in riferimento ad una singola città o ad un'unione di città; comprende i soci del territorio e, senza diritto di voto, i tesserati.

La Sezione è coordinata dal Coordinatore territoriale.



3.2. Apertura di nuove Sezioni

- a) La proposta di apertura di una Sezione locale va presentata al Consiglio direttivo, sottoscritta da almeno 15 soci.
- b) Il Consiglio direttivo valuta e approva, o rigetta, le singole proposte e ne dà comunicazione motivata ai soci nella successiva riunione dell'Assemblea plenaria.

3.3. Il Coordinatore territoriale

- a) È eletto dall'Assemblea della Sezione, la nomina è ratificata dal Consiglio direttivo. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
- b) Per il Coordinatore territoriale valgono le stesse norme relative ad incandidabilità, incompatibilità elettiva, doveri verso il Movimento e gli elettori, definite dal presente Regolamento per i membri del Consiglio direttivo all'articolo 4.1.6. lettere b), c), e).
- c) Il Coordinatore territoriale costituisce elemento di congiunzione tra il territorio ed il Consiglio direttivo, con funzioni di responsabilità in merito alla gestione operativa della sezione. Coordina le attività del territorio, assicura la presenza e la crescita del Movimento con il coinvolgimento della popolazione locale, garantisce l'attuazione delle decisioni politiche.
- d) È componente di diritto dell'Assemblea dei territori, descritta all'art. 4.1.8. del presente Regolamento.

3.3. L'Assemblea della Sezione

a) *Composizione*

È composta da tutti gli associati aventi diritto di voto ai sensi dello Statuto, in regola con le quote associative. Si riunisce almeno una volta l'anno ed eventualmente in seduta straordinaria quando richiesto almeno dal 30% dei soci della Sezione.

b) *Riunioni*

L'Assemblea della Sezione è convocata dal Coordinatore territoriale con preavviso di almeno 20 giorni, di norma a mezzo comunicazione scritta inviata per e-mail o altro mezzo telematico, recante l'elenco degli argomenti da trattare. I documenti citati all'ordine del giorno sono resi disponibili almeno 48 ore prima della riunione.

Possono essere convocati anche gli iscritti non votanti, ma questi ultimi non concorrono al quorum per la validità dell'Assemblea. Si riunisce in presenza oppure con video conferenza, le riunioni sono riservate esclusivamente ai soci e ai tesserati in regola con le quote annuali.

Di ogni riunione è redatto un verbale che viene sottoscritto dal Coordinatore territoriale e dal verbalizzante designato di volta in volta. Il verbale riporta i nominativi dei partecipanti, l'ordine del giorno, la sommaria descrizione delle discussioni e degli interventi e le decisioni assunte.

c) *Decisioni e proposte dell'Assemblea*

Le decisioni assunte dall'Assemblea sono immediatamente esecutive se inerenti attività di promozione della politica del Movimento.

Le proposte di iniziativa politica ulteriori rispetto alle linee del Movimento dovranno essere presentate dal Coordinatore territoriale all'Assemblea dei territori, che valuterà la proposta e la sottoporrà al Consiglio direttivo per approvazione.

ARTICOLO 4 – GLI ORGANI STATUTARI

4.1. Gli organi del Movimento, stabiliti dallo Statuto, sono: il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea plenaria, l'Assemblea dei Territori, il Comitato Etico.

4.1.1. Il Presidente

- a) È eletto dall'Assemblea Plenaria e resta in carica per 60 mesi (5 anni), con possibilità di essere rieletto.
- b) Oltre a quanto stabilito dall'art. 10 dello Statuto, ha i seguenti compiti:
 - Rappresentanza istituzionale: Il Presidente rappresenta legalmente il movimento Città Europa nei rapporti con altre organizzazioni, istituzioni e enti pubblici.



- Gestione politica: Il Presidente propone e coordina le linee programmatiche, promuovendo il programma politico del movimento.
- Convocazione degli organi: Ha la responsabilità di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Plenaria, proponendo l'ordine del giorno.
- Gestione delle crisi interne: Coordina le azioni in caso di conflitti o emergenze interne, promuovendo il dialogo e la mediazione.

c) Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea Plenaria per motivi gravi, quali violazione dello statuto o perdita di fiducia da parte della maggioranza degli iscritti.

4.1.2. I Vicepresidenti

a) I Vicepresidenti sono due, nominati dal Consiglio Direttivo. Il loro mandato ha una durata di 60 mesi, con possibilità di essere rieletti.

b) Oltre a quanto stabilito dall'art. 11 dello Statuto, hanno i seguenti compiti:

- In caso di assenza del Presidente, il Vicepresidente con maggiore anzianità subentra nelle sue funzioni garantendo la continuità dell'azione politica e organizzativa.

4.1.3. Il Segretario

a) Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Il suo mandato ha una durata di 60 mesi, con possibilità di essere rieletto.

b) Oltre a quanto stabilito dall'art. 12 dello Statuto, ha i seguenti compiti:

- Ha un ruolo operativo, non possiede poteri decisionali su questioni politiche o strategiche senza l'approvazione del Consiglio direttivo.
- Comunicazione interna: Si occupa della comunicazione con gli iscritti, aggiornandoli sulle attività e sugli sviluppi del movimento.

4.1.4. Il Tesoriere

a) Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo. Il suo mandato ha una durata di 60 mesi, con possibilità di essere rieletto.

b) Oltre a quanto stabilito dall'art. 13 dello Statuto, ha i seguenti compiti:

- È responsabile della gestione del bilancio del movimento, delle entrate, delle spese e della corretta amministrazione delle risorse economiche.
- Redazione del bilancio: Deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo annuale, che devono essere approvati dall'Assemblea Plenaria.

c) Il Tesoriere può essere coadiuvato da un team di supporto, ma la responsabilità finale della gestione economica resta sua.

4.1.5. Il Consiglio direttivo

a) *Composizione:*

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Il Presidente del movimento, che svolge un ruolo centrale nella gestione delle decisioni politiche,
- 3 soci fondatori del movimento, che rappresentano la sua identità originaria, eletti a scrutinio segreto dai soci fondatori,
- 3 Consiglieri eletti dall'Assemblea Plenaria.

b) *Durata:*

Il mandato del Consiglio Direttivo è di 60 mesi. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti alla scadenza del loro mandato.

c) *Compiti:*

Poteri, responsabilità e compiti del Consiglio direttivo sono stabiliti dall'art. 14 dello Statuto.



4.1.6. I Consiglieri

a) *Modalità di presentazione delle candidature a membro del Consiglio direttivo:*

- Le candidature vengono formalizzate alla Segreteria almeno 15 giorni prima della data stabilita per le elezioni, per mezzo PEC, raccomandata AR, brevi manu;
- La Segreteria dà comunicazione ai Soci della lista dei candidati con email ordinaria.

b) *Motivi di incandidabilità:*

- Non può candidarsi chi ha condanne definitive per reati gravi (corruzione, mafia, frode, ecc.), conflitti di interesse che minano l'imparzialità, comportamenti che danneggiano l'immagine o i valori del Movimento, scarsa partecipazione alle attività del Movimento.

Ogni candidato al momento della presentazione della domanda dovrà dichiarare l'assenza di cause di ineleggibilità, che verranno verificate dal Consiglio direttivo. Sarà poi suo dovere informare il Consiglio di ogni variazione del suo stato o rischio per non compromettere la credibilità del Movimento. La mancata comunicazione è considerata grave mancanza e può comportare applicazione di sanzione o di espulsione dal Movimento.

c) *Cause di incompatibilità elettiva:*

Non può essere eletto chi già ricopre cariche nel Movimento e chi ha incarichi pubblici o attività in conflitto con gli obiettivi del Movimento. In particolare sono ineleggibili coloro che ricoprono:

- Incarichi pubblici retribuiti in contrasto con il movimento;
- Ruoli dirigenziali in aziende pubbliche o partecipate;
- Attività imprenditoriali legate al movimento;
- Consulenze politiche o legali in conflitto con le politiche del movimento;
- Ruoli in associazioni politicamente contrarie al movimento.

d) *Ai Consiglieri sono attribuiti i seguenti compiti e responsabilità:*

- Rappresentare il movimento Città Europa in contesti politici e sociali, a livello locale, nazionale ed europeo.
- Presentare e sostenere le proposte del movimento nelle istituzioni.
- Partecipare alle decisioni
- Prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo per contribuire alle strategie politiche.
- Collaborare alla redazione di documenti ufficiali, programmi elettorali e iniziative di sensibilizzazione.
- Raccogliere e riportare istanze e suggerimenti dei cittadini.
- Proporre e contribuire alla realizzazione di eventi di confronto, formazione e dialogo con la comunità.
- Monitorare l'attuazione delle politiche del movimento.
- Promuovere l'adesione di nuovi membri e attivisti.

e) *I Consiglieri inoltre:*

- Non possono agire autonomamente senza consultare il movimento.
- Non possono sfruttare il ruolo per vantaggi personali o professionali.
- Devono garantire trasparenza nelle loro attività.
- Sono responsabili nei confronti degli elettori e del Movimento e possono essere revocati in caso di inadempienza.

4.1.7. L'Assemblea plenaria

a) L'Assemblea Plenaria ha un ruolo centrale nel delineare la visione politica del movimento, nell'orientamento delle azioni a livello nazionale e locale, nella partecipazione democratica. Composizione, competenze, modalità di funzionamento sono definite dall'art. 16 dello Statuto.

b) *Riunioni:*

- Si riunisce almeno una volta l'anno con invito scritto a tutti i soci per l'approvazione del bilancio. Possono essere convocati anche gli iscritti non votanti per assistere al dibattito, ma questi ultimi non concorrono al quorum per la validità dell'Assemblea.
- Si riunisce in presenza oppure con video conferenza, le riunioni sono riservate esclusivamente ai soci o tesserati in regola con le quote associative.

c) *Convocazione straordinaria:*

- Oltre alla convocazione ordinaria, con le modalità previste dallo Statuto, è possibile la convocazione straordinaria, che può essere richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% degli iscritti.



4.1.8. L'Assemblea dei territori

- a) L'Assemblea dei Territori è composta dal Consiglio Direttivo e dai Coordinatori locali; ha un ruolo di collegamento tra i territori locali e il livello nazionale.
- b) Ha potere consultivo ed in particolare: rappresenta i cittadini, raccogliendo istanze e promuovendo il confronto, propone politiche locali e verifica l'attuazione dei progetti, organizza incontri ed eventi con la popolazione, propone una rosa di candidati locali.

4.1.9. Il Comitato etico

- a) È un organo di garanzia che tutela i principi di integrità, trasparenza e moralità del movimento. La sua funzione principale è assicurarsi che tutti i membri, dirigenti e rappresentanti rispettino i valori etici del movimento.
Il Comitato Etico vigila su conflitti d'interesse, su incarichi pubblici o privati, abuso di potere, discriminazione e in generale sulle possibili violazioni dei valori del movimento.
- b) Organo indipendente del movimento, ha autorizzazione a:
 - accedere ai verbali,
 - presenziare alle riunioni del Consiglio direttivo, dell'Assemblea plenaria, dell'Assemblea dei territori, delle Assemblee di Sezione,
 - accedere ai libri contabili,
 - richiedere chiarimenti su azioni politiche a tutti gli altri organi statutari.
- c) Emette parere vincolante, con riferimento ai valori del Movimento, nell'elaborazione e pianificazione della strategia politica.
- d) Verifica le domande di candidatura agli organi interni del Movimento ed eventualmente convoca i candidati in presenza o su piattaforma per valutarne la compatibilità.
- e) Elabora una relazione annuale su quanto rilevato nei territori e nell'operato generale del Movimento, esprime pareri su punti critici ed esprime opinioni su strategie di miglioramento.
- f) Può prendere provvedimenti disciplinari dietro verifica di comportamenti non conformi al Codice etico, come la sospensione temporanea, fino alla richiesta di espulsione.
- g) Le modalità di funzionamento del Comitato etico sono stabilite da un Regolamento specifico, che dovrà essere elaborato dal Comitato stesso e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea plenaria.